

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 13/02/2019

FATTO

Il ricorrente, condomino, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario rappresentando di aver domandato all'intermediario, in data 08.06.2016 e con esito negativo, il rilascio di copia degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente di cui è titolare il condominio; copia che non è riuscito ad ottenere neanche dall'amministratore di condominio il quale non ha mai replicato alle pur numerose richieste in tal senso; pertanto ha domandato di condannare l'intermediario al rilascio di copia della documentazione richiesta.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso non avendo il ricorrente proposto preventivo reclamo; nel merito, che il ricorrente non ha provato né la sua attuale qualifica di condomino né di aver preventivamente avanzato l'istanza di consegna della documentazione bancaria nei confronti dell'amministratore del condominio stesso (soggetto effettivamente legittimato a richiedere la documentazione alla banca).

L'intermediario, pertanto, ha concluso per l'improcedibilità del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, accoglie l'eccezione preliminare formulata dal resistente circa l'improcedibilità del ricorso posto che lo stesso ricorrente afferma che il reclamo è stato depositato in data 08.06.2016, e cioè più di due anni prima del deposito

del ricorso in esame (02.07.2018). Come noto, la *norma di cui alla Sez. VI, par. 5, comma 3, così recita: "Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine"*.

In ogni caso il Collegio rileva - sulla base del combinato disposto dell'art. 1129, comma 7, c.c., e dell'art. 119, comma 4, T.U.B. - che il diritto del singolo condomino ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa al conto corrente condominiale sia esercitabile non solo per il tramite dell'amministratore, ma anche mediante richiesta diretta nei confronti dell'intermediario bancario, purché vi sia stata una preventiva richiesta di accesso rivolta all'amministratore, rimasta priva di esito. Di tale preventiva richiesta, nel presente procedimento, non vi è prova.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO